CIRCOLARE A.F.

N. 168 del 29 novembre 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Legge di stabilità 2013: le ultime modifiche apportate dal Parlamento

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il parlamento ha apportato rilevanti modifiche alla legge di stabilità per il 2013 rispetto alla prima versione elaborata dal governo. Rileva, innanzitutto, l'eliminazione delle disposizioni che avevano originariamente previsto: i) la riduzione di un punto percentuale delle aliquote dei primi due scaglioni IRPEF; ii) la franchigia di € 250 per oneri detraibili e deducibili; iii) un tetto massimo di spesa, pari ad € 3.000, per alcuni oneri detraibili. A fronte di tale eliminazione è stato però introdotto un incremento delle detrazioni per ciascun figlio a carico: i) € 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni, in luogo di € 800 vigenti; ii) € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, in luogo di € 900 vigenti; iii) € 440 la maggiore detrazione prevista per ciascun figlio portatore di handicap, in luogo di € 220 vigenti. Le predette detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, quindi a valere sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014. Permane, invece, l'aumento di un punto percentuale dell'IVA ordinaria a decorrere dal 1 luglio 2013, lasciando però invariata al 10% l'aliquota IVA ridotta per determinati beni di consumo. Novità importanti anche sul fronte IRAP. Sul punto, il legislatore ha previsto : i) l'incremento delle deduzioni forfettarie spettanti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per le lavoratrici e lavoratore di età inferiore a 35 anni; ii) incremento delle deduzioni "base" per soggetti con valore della produzione fino ad € **180.999,91.** Entrambi gli interventi in commento troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Le modifiche alla legge di stabilità 2013

Il parlamento Italiano è intervenuto prepotentemente sulla legge di stabilità varata dal governo per il 2013, cambiando radicalmente i contenuti delle disposizioni che più avevano fatto discutere. Ci si riferisce, in particolare:

- → alla rimodulazione di alcune detrazioni per i redditi superiori ai 15mila euro;
- → all'introduzione di una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF;
- → all'introduzione di un tetto massimo di detraibilità ad Euro 3.000, per alcune detrazioni;
- → all'aumento di un punto percentuale dell'IVA ridotta (del 10%) di determinati beni di consumo.

A fronte di tali disposizioni sono state introdotte nuove misure che di seguito si ripropongono nei loro principali contenuti.

Ripristino IVA al 10%

Rispetto alla previsione precedente è previsto, a decorrere dal 1 luglio 2013, soltanto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria che dall'attuale 21%, passerà al 22%.

Aliquote IVA modificate	Tipologia di beni		
	Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia		
Beni sui quali si	mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti		
applicherà la nuova	di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande		
aliquota IVA del 22% a	gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e		
decorrere dal mese di	orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività		
luglio 2013	ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di		
	lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici		

Resta ancorata, quindi, al 10% l'aliquota ridotta prevista per particolari tipologie di beni.

	Zucchero/alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici/ prodotti per		
Beni sui quali si	l'alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi ecc.)/marmellate/conserve		
continuerà ad	di frutta/prodotti della pasticceria e della biscotteria/corn flakes/		
applicare l'aliquota	cioccolatini/omogeneizzati/acque minerali/birra/aceto/energia elettrica		
ridotta del 10%,	per uso domestico/ gas metano/ medicinali (anche omeopatici)/		
	spettacoli teatrali/ abbonamenti pay/ energia eolica e		
	fotovoltaica/trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie/ oggetti		
	d'arte/ gelati/ salse e condimenti/caffè/ tè/ acquisto abitazione non di		
	lusso diversa dalla prima casa/ ristrutturazioni edilizie/forniture		

17	,		,	
d'acqua.	/raccolta	ritii iti	′ ristoranti :	e nizzerie
a acqua	, accord		i iocoi ai ici	C PIZZCIIC

Niente riduzione delle aliquote IRPEF

Viene abrogata la disposizione che prevedeva, a partire dall'anno d'imposta 2013, <u>la riduzione</u> di un punto percentuale delle aliquote IRPEF dei primi due scaglioni. Pertanto, le aliquote IRPEF (applicate per scaglioni di reddito delle persone fisiche) <u>non subiranno alcuna modifica rispetto a quelle attualmente vigenti</u>

Scaglione di reddito	Aliquote previste
da € 0 ad €15.000	23 %
da € 15.001 ad € 28.000	27 %
da € 28.001 ad € 55.000	38 %
da € 55.001 ad € 75.000	41 %
Oltre € 75.000	43 %

Ripristino del sistema delle detrazioni e delle deduzioni dall'imposta

Le modifiche alla Legge di stabilità per il 2013 ripristinano il vigente meccanismo delle detrazioni e delle deduzioni. In buona sostanza, <u>è stata abrogata</u> la disposizione che prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2012 (quindi con effetto retroattivo), <u>sui redditi imponibili superiori ad € 15.000:</u>

- → un taglio lineare di Euro 250,00 sulla maggior parte delle detrazioni previste;
- → un tetto massimo di euro 3.000 per gli oneri detraibili

Pertanto, **nulla cambia in materia di detrazioni rispetto alla normativa vigente** le quali continueranno ad essere detraibili nella misura del 19% del loro ammontare e fino a capienza dell'imposta lorda da versare.

Viene altresì abolita, sempre per i contribuenti che oltrepassano € 15.000 di reddito, l'applicazione di una franchigia di € 250 per quasi tutte le tipologie di deduzioni, indicate dall'art. 10 del TUIR. Ne consegue che nessuna spesa deducibile dal reddito sarà soggetta alla franchigia in precedenza prevista.

Incremento detrazioni figli a carico

Oltre alle predette modifiche di carattere prevalentemente abrogativo, il legislatore ha previsto, dal 1° gennaio 2013, un aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico ed, in particolare:

- → detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3 € 950;
- → detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3 € 1.220

Osserva

Viene incrementata ad € 400 (rispetto alla vigente di € 220) la maggiorazione alle suddette detrazioni di per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104;

I **suddetti importi delle detrazioni sono però "teorici"**, in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico.

Calcolo previsto per un solo figlio a carico

Detrazione spettante= [detrazione teorica * (€ 95.000 - reddito complessivo del contribuente)/ € 95.000)]

ESEMPIO 1

Contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF di € 30.000 euro.

Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013

€ 900 (detrazione teorica) *[[€ 95.000 - € 30.000 (reddito complessivo del contribuente)] / € 95.000] = € **615,78**

Detrazione spettante post modifiche apportate alla legge di stabilità 2013

€ 1.220 (detrazione teorica) *[[€ 95.000 - € 30.000 (reddito complessivo del contribuente)] / € 95.000] = € **834,73**

Nel caso di più figli a carico, la formula per il calcolo della detrazione effettiva cambia.

ESEMPIO 2

4

Contribuente con due figli a carico con due e cinque anni di età, non portatori di handicap, e con un reddito di 70.000 euro, le detrazioni spettanti saranno così calcolate.

Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013

Detrazione spettante ante modifiche apportate alla legge di stabilità 2013

```
(€ 1.220+€ 950) * [( € 95.000+ 15.000) - € 70.000]/ (€ 95.000 + € 15.000) = € 789,09
```

Resta fermo che, qualora il figlio non risulti a carico per l'intero anno, la detrazione va parametrata ai mesi in cui risulta a carico.

Per poter usufruire delle detrazioni è sufficiente che **ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF superiore a 2.840,51 euro** (al lordo degli oneri deducibili), <u>a prescindere dalla sua età, dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori</u> (il figlio a carico può anche risiedere all'estero).

Osserva

Come regola generale, il suddetto limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione, quindi, dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, bisogna includere, però, i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".

Restano confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare:

→ in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;

Osserva

Tale "trasferimento" può essere opportuno nel caso di un genitore con un reddito basso, che potrebbe avere un'IRPEF lorda non sufficiente ad "assorbire" la propria quota di

detrazione, ma comporta comunque la perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione effettivamente spettante, in quanto l'intera detrazione "teorica" per ogni figlio viene parametrata al maggior reddito dell'altro genitore.

- → in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d'imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50% ovvero attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Tabella di sintesi: confronto ammontare delle detrazioni				
	Fino al 31	Dal 1 gennaio 2013		
	dicembre 2012			
Detrazione per ciascun figlio di età	€ 800	€ 950		
superiore o uguale ad anni 3				
Detrazione per ciascun figlio di età	€ 900	€ 1220		
inferiore ad anni 3				
Detrazione per ciascun figlio di età	€1020	€ 1.350		
superiore o uguale di anni 3 portatore di				
handicap (art. 3 L. 5.02.1992 n. 104)				
Detrazione per ciascun figlio di età	€ 1.120	€ 1.620		
inferiore ad anni 3, portatore di handicap				
(art. 3 l. 5.02.1992 n. 104)				

Osserva

Infine, si segnala che nessun incremento è, invece, previsto per l'ulteriore detrazione di 1.200 euro, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico.

Riduzione IRAP

Le modifiche apportate alla legge di stabilità per il 2013 prevedono, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, alcuni importanti **interventi finalizzati alla riduzione dell'IRAP:**

→ incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato;

Osserva

In buona sostanza, si stabilisce l'incremento delle deduzione forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella seguente misura:

- € 4.600 in tutti i casi;
- € 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno.

Per effetto dell'incremento in parola, le suddette deduzioni dalla base imponibile IRAP subiranno un incremento fino a giungere ai seguenti valori:

- € 7.500 in tutti i casi;
- € 15.00 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno

Tipologia di lavoratore	Sistema vigente	Esercizio successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratori assunti a tempo indeterminato	€ 4.600	€ 7.500
Lavori assunti a tempo	€ 9.200	€ 15.000
indeterminato ed impiegati nelle		
regioni del mezzogiorno		

→ incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici e lavoratore di età inferiore a 35 anni.

OSSERVA

Come noto, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2 co. 2 del DL 201/2011 all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, è stato elevato l'importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia:

- → di sesso femminile (indipendentemente dall'età);
- → oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso).

Nelle suddette ipotesi, l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- → € 15.200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
- → € 10.600,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno.

Per effetto delle modifiche apportate alla legge di stabilità, le suddette deduzioni sono incrementate ai seguenti nuovi importi :

- → € 21.000, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
- → € 13.500, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;

Tipologia di lavoratore	Sistema vigente	Esercizio successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratore di sesso femminile e	€ 10.600	€ 13.500
lavoratori under 35 (indipendentemente		
dal sesso) assunti a tempo indeterminato		
Lavoratori di sesso femminile e	€ 15.200	€ 21.000
lavoratori under 35 (indipendentemente dal		
sesso) assunti a tempo indeterminato ed		
impiegati nelle regioni del mezzogiorno		

Oltre all'incremento delle deduzione forfettarie appena commentate, <u>è prevista una modifica alle</u> deduzioni spettanti a favore di quei soggetti che hanno un valore della produzione fino ad € 180.999,91 come esposto nella seguente tabella.

Incremento deduzione forfo 180.999,91 euro	etaria Irap per soggetti	con base imponibile fino a
Base imponibile	Deduzione attuale	Dal 2014
Fino a € 180.759,91	€ 7.350	€ 8.000
Fino a € 180.839,91	€5.500	€ 6.000
Fino a € 180.919,91	€ 3.700	€ 4.000
Fino a € 180.999,91	€ 1.850	€ 2.000

Osserva

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ovvero <u>società di persone, imprese</u> <u>individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l'importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, rispettivamente, di € 2.500, € 1875, € 1.250 ed € 625, in luogo di quelle attualmente previste pari ad € 2.150, € 1.625, € 1.050 ed € 525 (art.11,</u>

comma 4-bis, D.Lgs 446/1997).

Incremento deduzione forfetaria Irap per le società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni con base imponibile fino a 180.999,91 euro

Base imponibile	Deduzione attuale	Dal 2014
Fino a 180.759,91	€ 9.500 (€ 7.350 + € 2.150)	€ 10.500 (€ 8.000 + € 2.500)
Fino a 180.839,91	€ 7.125 (€5.500 + € 1.625)	€ 7.875 (€ 6.000+ € 1.875)
Fino a 180.919,91	€ € 4.050 (€ 3.700 + € 1.050)	€ 5.250 (€ 4.000 + € 1.250)
Fino a 180.999,91	€ 2.375 (€ 1.850 + € 525)	€ 2.625 (€ 2.000 + € 625)

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO